



Circolare n. 045/2017 – Prot. n.672/2017 del 27/10/2017

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziousegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 045/2017 – Prot. n.672/2017

Roma, 27 ottobre 2017

Oggetto: Informativa Interrogazione 5-12489 Pellegrino: Sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito, in materia di equo compenso.

Cari Presidenti,

lo scorso 19 ottobre, presso la VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, è stata discussa l'interrogazione a risposta immediata n. 5-12489 a firma Pellegrino ed altri; in rappresentanza del Governo, ha fornito la risposta l'On. Umberto Del Basso De Caro, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel testo dell'interrogazione, indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'On. Serena Pellegrino, ha riportato le seguenti premesse:

- il Consiglio di Stato, Sez. V, con la Sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito;
- l'articolo 3, lettera ii), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- secondo i dettati dalle direttive europee, l'onerosità e, quindi, il corrispettivo dell'appalto costituiscono un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- la sentenza arriva dopo polemiche e contestazioni da parte degli ordini professionali, in quanto il corrispettivo della prestazione è imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto;
- il Consiglio di Stato, adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica ed equipara l'incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un'evidente «utilità» per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;
- il bando del comune di Catanzaro, relativo all'affidamento di incarichi di progettazione a titolo gratuito, con tutta evidenza, è una offesa alla dignità professionale di tutte le categorie professionali abilitate;
- il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede fra i fondamenti, per il conferimento degli incarichi, la predeterminazione del compenso; le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (articoli 2229 e segg.) e quelle sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (articolo 36) della remunerazione del lavoro;
- l'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, prefigurerebbe, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico;
- nella fattispecie, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo standard di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica.

Alla luce delle summenzionate premesse, l'On. Pellegrino conclude richiedendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un'inequivocabile interpretazione della espressione «a titolo oneroso»”.

A tale interrogazione, il Sottosegretario Del Basso De Caro ha fornito la seguente risposta scritta:

“Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Resta comunque l'esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.”.

La replica dell’On. Serena Pellegrino si evince dal Resoconto della seduta di Commissione;

“Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nell’evincere dalla risposta del sottosegretario che la posizione del Governo è in linea con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, manifesta la propria indignazione per il fatto che si possa legittimamente richiedere ad un professionista una prestazione a titolo gratuito, che risulterebbe compensata da altro genere di utilità. Con riferimento al caso specifico e considerati i molti e non sempre legittimi interessi che gravitano intorno alla redazione di un piano regolatore, evoca il rischio che si possano prefigurare accordi tra privato e pubblico a danno della terzietà del professionista e della efficacia e correttezza dell’azione. Ritenendo inaccettabile ed offensivo che la riduzione della spesa pubblica vada a scapito della retribuzione dei professionisti, sollecita il ministero competente a fornire una interpretazione univoca dell’espressione «a titolo oneroso».”.

È appena il caso di evidenziare l’incongruità e, paradossalmente, la non conformità alla legge della posizione espressa dal Sottosegretario Del Basso De Caro, dal momento che il codice degli appalti prevede espressamente che debba prevedersi a base di gara un corrispettivo ai sensi del D.M. del 06/06/2016 per evitare situazioni aberranti, quali quella in esame.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il testo dell’interrogazione corredata da risposta del Governo, ed il Resoconto della seduta, da cui si evince la replica dell’On. Pellegrino.

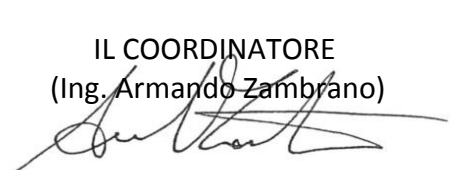
Al fine di darne informazione agli Ordini e Collegi territoriali e, per loro tramite agli iscritti, siete pregati di dare capillare diffusione alla presente Circolare.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/12489
 presentata da **PELLEGRINO SERENA** il **18/10/2017** nella seduta numero **873**
Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
MARCON GIULIO	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
GREGORI MONICA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
PANNARALE ANNALISA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
AIRAUDO GIORGIO	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
PLACIDO ANTONIO	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
MAESTRI ANDREA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
BRIGNONE BEATRICE	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
CIVATI GIUSEPPE	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017
PASTORINO LUCA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	18/10/2017

Assegnato alla commissione :

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , data delega **18/10/2017**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PELLEGRINO SERENA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	19/10/2017
RISPOSTA GOVERNO		
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	19/10/2017
REPLICA		
PELLEGRINO SERENA	SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE	19/10/2017

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 19/10/2017

SVOLTO IL 19/10/2017

CONCLUSO IL 19/10/2017

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12489

presentato da

PELLEGRINO Serena

testo di

Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

PELLEGRINO, MARCON, GREGORI, PANNARALE, AIRAUDO, PLACIDO, ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI e PASTORINO. — **Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.** — Per sapere – premesso che:

il Consiglio di Stato, Sez. V, con la Sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito;

l'articolo 3, lettera ii), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

secondo i dettati dalle direttive europee, l'onerosità e, quindi, il corrispettivo dell'appalto costituiscono un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta;

la sentenza arriva dopo polemiche e contestazioni da parte degli ordini professionali, in quanto il corrispettivo della prestazione è imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto;

il Consiglio di Stato, adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica ed equipara l'incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un'evidente «utilità» per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;

il bando del comune di Catanzaro, relativo all'affidamento di incarichi di progettazione a titolo gratuito, con tutta evidenza, è una offesa alla dignità professionale di tutte le categorie professionali abilitate;

il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede fra i fondamenti, per il conferimento degli incarichi, la predeterminazione del compenso; le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (articoli 2229 e segg.) e quelle sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (articolo 36) della remunerazione del lavoro;

l'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, prefigurerebbe, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico;

nella fattispecie, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo standard di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica –:

se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un'inequivocabile interpretazione della espressione «a titolo oneroso».

(5-12489)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

**Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)**

5-12489

Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.

In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Resta comunque l'esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 31

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12486 Borghi: Sul collegamento tra la nuova piattaforma portuale di Vado Ligure e la rete autostradale 33

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 35

5-12487 Galgano: Sul ripristino della viabilità della strada comunale Madonna dei Bagni a Deruta 33

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 37

5-12488 Terzoni: Sulla ricostruzione del cavalcavia 167 sull'Autostrada A14 33

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 38

5-12489 Pellegrino: Sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito 33

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge europea 2017, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (C. 4505-B del Governo), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, ricorda che il disegno di legge europea 2017 è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento periodico dell'ordina-

mento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel disegno di legge europea sono quindi inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio a quei casi che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU *pilot*, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge in esame si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarlo al diritto europeo. L'articolato contiene disposizioni di natura eterogenea che intervengono in diversi ambiti settoriali e che sono volte a consentire l'archiviazione di tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e a superare le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito di otto casi EU-*pilot*.

Avverte che in questa sede si limiterà ad illustrare l'unica disposizione introdotta dal Senato in relazione alle materie di interesse della Commissione Ambiente, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Nello specifico, il Senato è intervenuto sull'articolo 16 che modifica l'articolo 78-*sexies* del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativo ai requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Ricorda ai colleghi che l'intervento legislativo in questione è volto a superare una delle diverse contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-*pilot* 7304/15/ENVI, attraverso il quale sono stato segnalati numerosi esempi di cattiva o incompleta applicazione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare, l'intervento è volto ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico (previsto all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE), dei dati di monitoraggio delle sostanze

chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali.

A tal fine, l'articolo 16 prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'uniformità nei metodi di analisi utilizzati e la comparabilità dei dati del monitoraggio. Per garantire il raggiungimento delle finalità indicate, viene altresì previsto che l'ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito *web*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale presso i quali le regioni e le province autonome dovranno far analizzare i dati del monitoraggio delle sostanze chimiche prioritarie conformi ai requisiti stabiliti.

Segnala a tale proposito che, come anticipato, nel corso dell'esame al Senato l'articolo in esame è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori. Ricorda ai colleghi che con il decreto legislativo n. 195 del 2005 sono state introdotte nell'ordinamento nazionale le disposizioni per il recepimento della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In particolare, l'articolo 8 disciplina la diffusione dell'informazione ambientale, stabilendo, tra l'altro, che l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12486 Borghi: Sul collegamento tra la nuova piattaforma portuale di Vado Ligure e la rete autostradale.

Anna GIACOBBE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna GIACOBBE (PD), nell'esprimersi in senso favorevole in merito all'adeguamento della strada a scorrimento veloce, sottolinea comunque la necessità di porre mano alla realizzazione del nuovo casello autostradale, di cui sono note le criticità, considerato che l'entrata a regime della piattaforma determinerà un progressivo intensificarsi dei flussi di traffico nella zona. Preannuncia iniziative di approfonda-

dimento e di sollecitazione con le autorità locali interessate, allo scopo di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

5-12487 Galgano: Sul ripristino della viabilità della strada comunale Madonna dei Bagni a Deruta.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (Misto-CiPI), pur consapevole che la messa in sicurezza della strada in oggetto compete all'ente comunale, sottolinea che la presente interrogazione, insieme ad altri atti di sindacato ispettivo di analogo argomento, si prefigge di evidenziare le criticità della rete infrastrutturale umbra, che limitano fortemente la mobilità dei cittadini della regione. Sollecita pertanto sulla questione l'azione di stimolo e di vigilanza del ministero competente.

5-12488 Terzoni: Sulla ricostruzione del cavalcavia 167 sull'Autostrada A14.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S) replicando, manifesta la propria soddisfazione per la risposta del sottosegretario.

5-12489 Pellegrino: Sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nell'evincere dalla risposta del sottosegretario che la posizione del Governo è in linea con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, manifesta la propria indignazione per il fatto che si possa legittimamente richiedere ad un professionista una prestazione a titolo gratuito, che risulterebbe compensata da altro genere di utilità. Con riferimento al caso specifico e considerati i molti e non sempre legittimi interessi che gravitano intorno alla redazione di un piano regolatore, evoca il rischio che si possano prefigurare accordi

tra privato e pubblico a danno della terzietà del professionista e della efficacia e correttezza dell'azione. Ritenendo inaccettabile ed offensivo che la riduzione della spesa pubblica vada a scapito della retribuzione dei professionisti, sollecita il ministero competente a fornire una interpretazione univoca dell'espressione « a titolo oneroso ».

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 4

5-12489 Pellegrino: Sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.

In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli

elementi necessari per l'esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Resta comunque l'esigenza della garanzia della *par condicio* dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.